



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DR. n. 775
Prot. n. 32851
Data 26.07.2019

LA RETTRICE

VISTO il C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca relativo al Triennio 2016-2018, siglato in data 13 dicembre 2018, relativo al personale dirigente con rapporto di lavoro indeterminato e a tempo determinato

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca datato 30 marzo 2017

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2019 con la quale ha approvato la proposta di Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente di II^ fascia presso l'Università degli Studi dell'Aquila

DECRETA

E' emanato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato di Seconda Fascia

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 28 D.Lgs. 165/2001, l'accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
2. Le assunzioni di personale dirigente sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Art. 2 Modalità di selezione

1. L'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di L'Aquila avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il concorso per titoli ed esami si svolge attraverso la valutazione dei titoli, il superamento di due prove scritte e di un colloquio che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire.

Art. 3 Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene emanato dal Direttore Generale e deve indicare:
 - a. il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
 - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego e i titoli di studio richiesti;
 - f. l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
 - g. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;

- h. l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
 - i. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - j. l'eventuale limite al numero di titoli producibile da ciascun candidato;
 - k. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
 3. Il bando è pubblicato, nella forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione Concorsi ed esami ed in forma integrale all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila, nonché sulla pagina dedicata del sito internet di Ateneo.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'accesso alla qualifica di Dirigente dell'Università degli Studi di L'Aquila, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a. dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio. Il servizio deve comunque essere stato svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea e di cui almeno tre anni svolti in un ruolo di responsabilità nella conduzione di uffici e/o strutture complesse, desumibili da provvedimenti emessi con atto formale dagli organi di direzione delle Amministrazioni di appartenenza, da cui risulti la responsabilità attribuita e la competenza richiesta;
 - b. soggetti in possesso della qualifica di Dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - c. soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea, ovvero, che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di laurea magistrale e dottorato di ricerca;
 - d. cittadini italiani muniti di Laurea Specialistica o di Laurea Magistrale o di diploma di laurea, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale o equipollente.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il bando di concorso può prevedere, quale requisito di ammissione, il possesso e/o la certificazione del livello, definito dal bando, di conoscenza della lingua inglese o delle competenze informatiche.
3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui alle citate lettere a), b), c) e d), si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione degli obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.

Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

4. I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a. la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - b. idoneità fisica all'impiego.L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
5. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da impiego statale.
6. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5 Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta.
2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con dispositivo del Direttore Generale ed è composta da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari ed esperti, di norma esterni all'Ateneo, attribuendo l'incarico secondo criteri di rotazione, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza. Non possono far parte delle commissioni i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Aquila, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Ogni commissione è composta per almeno un terzo da donne, salva motivata impossibilità.
2. Il compenso per i componenti esterni è definito dalla normativa in vigore.

3. Non possono far parte delle commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

I componenti delle commissioni di concorso non possono ricadere in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi ovvero in una delle circostanze connesse ad una delle seguenti casistiche:

- a. situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- b. componente degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- c. titolarità di cariche politiche, o di rappresentanza sindacale o di designazione dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d. situazioni previste dal D.P.R. n. 62/2013. Tale regola viene estesa anche al segretario verbalizzante.

Qualora si ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse il componente ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore Generale. Esaminate le circostanze e valutata la situazione, qualora si realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.

Art. 7 Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione, convocata dal Presidente nominato, i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'Art. 6 comma 4 lett. d), e), f). In tale circostanza la commissione può richiedere di avvalersi di esperti aggregati che la assistano nella valutazione delle prove tecniche e di conoscenza linguistica e informatica.
2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l'imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie affinché nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove a cui sarà sottoposto.
3. Nelle sedute riservate la Commissione può riunirsi utilizzando collegamenti telematici. Durante le prove scritte la commissione può avvalersi di un comitato di vigilanza e in tal caso è comunque necessaria la presenza di almeno due commissari.

Art. 8 Prova preselettiva

1. Qualora previsto dal bando di concorso, se il numero di candidati ammessi al concorso sia superiore alle 100 unità verrà effettuata una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tipicamente tramite una serie di quesiti, anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali
2. In alternativa verrà effettuata la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. A tal fine è necessario allegare le relative certificazioni.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
4. Sono esonerati dalla prova di preselezione i candidati che abbiano già svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Art. 9 Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri specifici, è a cura della Commissione esaminatrice ed è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione deve essere comunicato ai candidati prima dell'effettuazione delle prove orali.
2. Alla valutazione dei titoli sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 10 punti così suddivisi:

Titoli Professionali: massimo 7 punti

Verranno valutate le esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato prestato presso le Università, altre Pubbliche Amministrazioni o presso Enti Privato nell'ambito di attività professionali o collaborazioni coordinate e continuative nonché imprenditoriali svolte in proprio, coerenti con le funzioni del posto messo a concorso.

Titoli Formativi: massimo 3 punti

Verranno valutati gli attestati di qualificazione relativi a Master e corsi professionalizzanti, con valutazione finale, inerenti gli ambiti del posto messo a concorso, con preferenza per quelli relativi al Comparto Università.

Art. 10 Svolgimento delle prove di esame scritte

1. Il concorso per titoli ed esami prevede il superamento di due prove scritte.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico operativo, la preparazione tecnica del candidato sulle materie oggetto della prestazione da svolgere, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere. Sono inoltre indirizzate a verificare la capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle diverse materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. Una parte non prevalente delle prove scritte potrà essere proposta in lingua inglese, ai fini della verifica della conoscenza della medesima.
3. Una delle prove scritte può consistere nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il Dirigente deve essere preposto.
4. Per le due prove la Commissione ha disposizione 30 punti ciascuna e saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 24/30

Art. 11 Svolgimento del colloquio

1. Il colloquio è svolto in un locale aperto al pubblico e sarà diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficacia e della economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, con specifici riferimenti alle professionalità richieste dalla posizione dirigenziale da ricoprire. In occasione del colloquio è accertata la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza informatica e di utilizzo dei dati, da realizzarsi eventualmente anche mediante una verifica applicativa. Tale valutazione concorre al punteggio complessivo conseguito con il colloquio.
2. Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti massimo.
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 24/30.

Art. 12 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma della media dei risultati delle prove scritte, del colloquio e della valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale e pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di L'Aquila, nonché inserita nel suo sito Internet. La graduatoria di merito conserva validità per un periodo di 36 mesi anni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di L'Aquila, ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova.

Art. 13 Obblighi di comunicazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Prima di assumere le sue funzioni, il vincitore è tenuto a presentare la documentazione e le comunicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 14 Mobilità

Le selezioni di cui al presente Regolamento avvengono previo espletamento delle procedure di mobilità. A tal fine si applica il Regolamento di Ateneo per la mobilità compartimentale e intercompartimentale del personale tecnico amministrativo emanato con D.R.n. 173 del 5.3.2019.

Art. 15 Norme finali e transitorie

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

L'Aquila 25.07.2019

LA RETTRICE
(prof.ssa Paola INVERARDI)
f.to prof.ssa Paola INVERARDI